

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

Giuseppe Acocella

*Rettore Magnifico Università degli studi "G. Fortunato"
Direttore del Centro Studi CISL dal 2001 al 2006*



"Firenze per noi" La Via Giusta:
anomalia e autonomia in 70 anni di
Centro Studi Cisl a Firenze

Seminario di storiografia
e cultura sindacale per
i 70 anni del
Centro Studi di Firenze

mercoledì 24 novembre
10.00- 17.00



1. La distanza della cultura giuridica della Cisl dai modelli gius-statalisti

Con la forma repubblicana dello Stato nato dal superamento del regime fascista e con la promulgazione della Carta costituzionale mutava radicalmente, tra il 1946 ed il 1948 lo scenario che aveva consegnato la società italiana alla dittatura e alla guerra. Si profilava un nuovo quadro politico e giuridico segnato dall'avvento della democrazia che avrebbe dovuto condurre ad una Italia sviluppata, civile, sulla strada di una economia sociale capace di comprimere le gravi diseguaglianze che segnavano il paese uscito dalla morsa totalitaria e dalle rovine della guerra.

Proprio nel 1948 la corrente cristiana si separava dal sindacato unitario costituito dalle rappresentanze dei partiti resistenziali, e cominciava per la Libera CGIL un nuovo, accidentato cammino sulla strada di un *sindacato nuovo* diverso dagli orientamenti antagonisti ed ispirati alla contrapposizione al libero mercato in economia che esprimeva la maggioranza socialcomunista. La ricerca sarebbe

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

stata ardua e rischiava di incamminarsi priva di riferimenti strategici al di fuori della ispirazione cattolica e dall'incerto appello alla dottrina sociale cristiana, che non impedirono comunque l'esercizio della piena laicità dell'azione sindacale. Se si ripercorresse dunque la vicenda strategica ed organizzativa della CISL sviluppatasi per oltre settant'anni dal momento della sua costituzione, nel 1950, si riscontrerebbe che nel primo decennio – dominato dalla figura del fondatore, Giulio Pastore – si svilupparono e consolidarono le specifiche opzioni che hanno contrassegnato il sindacato che fu definito *nuovo* e le sue scelte, sul fondamento del principio di autonomia sindacale e da una cultura giuspolitica che ne assicurasse la solidità culturale ed identitaria. In sostanziale consonanza con le posizioni dei costituenti cattolici sul tema delle autonomie sociali e del primato delle società intermedie, sulla scorta delle riflessioni dell'istituzionalismo giuridico di Santi Romano e Giuseppe Capograssi ¹, i fondatori della LCGIL e poi della Cisl (Achille Grandi fu Vicepresidente dell'Assemblea Costituente), svilupparono la propria innovativa concezione dell'autonomia sindacale.

Giulio Pastore, per comprendere la comunità nuova, che con la nuova Carta costituzionale avrebbe dovuto essere casa accogliente per gli uomini del lavoro (art. 1 Cost.), enunciava inoltre il concetto di *estraniazione* che consentiva di comprendere quanto la società italiana *escludesse* i lavoratori a vantaggio dei ceti privilegiati, mentre invece occorreva *introdurre i lavoratori nello Stato*, con consonanze profonde con il pensiero di Giuseppe Dossetti. Alla crescita della democrazia italiana si contribuiva pertanto se l'azione contrattuale diveniva *fonte di diritto* ². Istruzione dei lavoratori e formazione sindacale si rivelano pertanto strumenti indispensabili per l'azione sindacale e per la crescita democratica. Si pensi alla concezione stessa della rappresentanza, volutamente legata alla condizione sociale concreta, personale e quotidiana del lavoratore, e non ad una astratta definizione dell'appartenenza ad una classe collettiva, che desse fondamento al criterio cardine dell'*associazione*, dalla quale discendono una originale concezione organizzativa ed una valorizzazione della contrattazione collettiva come fonte dell'obbligo giuridico nel rapporto di lavoro. Ne deriva l'attenzione della CISL all'organizzazione primaria per categorie ³, intesa apertamente a collocare il lavoratore nella condizione condivisa nel suo luogo di

¹ G. ACOCELLA, *Attualità di Giuseppe Capograssi. Una filosofia politica per i tempi nuovi*, Milano, Mimesis Edizioni, 2021

² Cfr. G. PASTORE, *I lavoratori nello Stato*, Firenze, Vallecchi, 1963, pp. 175-176.

³ Sulla opzione "categoriale" fin dal Dibattito all'Assemblea Costituente della Corrente sindacale cristiana, cfr. P. CRAVERI, *Sindacati e istituzioni nel dopoguerra*, Bologna, Il Mulino, 1977. Questa scelta *culturale ed organizzativa* non è contraddetta né dalla originaria iniziativa confederale di costituzione delle Federazioni di categoria – compito primario delle Unioni Sindacali Provinciali della Cisl, almeno per il primo ventennio della sua storia – né dai successivi processi di riaccorpamento decisi dalla Confederazione dopo il primo mezzo secolo di esperienza.

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

lavoro, e al tempo stesso a confermare il vincolo solidale che nell'esperienza associativa lega nella appartenenza *confederale* tutti i lavoratori.

Si deve ad uno studioso del valore di Mario Napoli, cislino di convinzione e di adesione, come lo conobbi da militante della Cisl Università quando ne ero Segretario generale, se oggi nelle Università Italiane circola un corposo saggio da lui scritto nel 2012 e pubblicato nella rivista <<Jus>>, *La CISL e il diritto del lavoro*, che mostra l'approccio non ideologico all'importante materia e di conseguenza il fecondo apporto che la Cisl fu in grado di fornire alla cultura giuridica in questo ambito decisivo, che aveva consolidato la vocazione sociale, dunque pubblica, del diritto del lavoro, strappandolo alla sua collocazione giusprivatistica, nella quale – in questa stagione di declino della elaborazione culturale del sindacato – rischia di precipitare nuovamente. Mario Napoli saldava la sua dottrina a quel grande giurista che per primo – in qualità di legale di parte Cisl nella separazione dalla CGIL – fornì gli elementi di base della cultura giuridica della CISL, quel Francesco Santoro Passarelli che è stato il maestro indiscusso delle dottrine civilistiche italiane.

Sin dall'inizio degli anni Cinquanta la Cisl si dové battere in nome di una nuova cultura giuspolitica, che comportava una profonda diffidenza per ogni ipotesi di *legge sindacale* che, con l'intento dichiarato di voler disciplinare organizzazione e rappresentanza, costituisse vincoli alla libera azione sindacale. Basterà ricordare l'opposizione del sindacalismo confederale alla proposta di Legge Rubinacci del 1951, che costituì l'esito della continuazione di un dibattito iniziato in Assemblea costituente sull'art. 39, comma primo, se il sindacato dovesse essere regolato da una legge, e quindi controllato dallo Stato, e di conseguenza la proposta di legge Rubinacci costituisse un rischio per la libertà associativa delle organizzazioni sindacali. La contrarietà del sindacato e della Cisl nasceva dalla acquisita consapevolezza della necessità di rifiutare il controllo pubblico dell'organizzazione e dell'iniziativa sindacale⁴, benché il sindacalismo di ispirazione cattolico dovesse fare i conti con la concezione del sindacato di diritto pubblico. La "rivoluzione" innestata dalla Cisl nel sistema italiano era dunque riferibile anche alla individuazione dello Statuto non come atto di una sovranità limitata e derivata (dalla politica, come nella tradizione sindacale europea), ma originario e derivante dal *libero* associarsi dei lavoratori in una organizzazione autonoma (*libero sindacato* fu chiamata la Cisl in contrapposizione alla CGIL, dopo la scissione del 1948 da parte della LCGIL, e la costituzione della CISL il 1° maggio 1950 al Teatro Adriano di Roma),

⁴ ID., *Op. cit.* (cfr. in particolare il paragrafo alle pp. 351 ss., *Le <<pretese architettoniche imperiture>> dell'on. Rubinacci*).

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

producendo una nuova relazione tra *diritto esterno* (comune) e *diritto interno* (speciale). La Cisl così liquidava anche le dottrine di provenienza corporativa presenti nella tradizione sociale cattolica sul *sindacato di diritto pubblico* ⁵.

Insomma si dimostrava come fosse in ballo addirittura la questione dell'*autogoverno* interno (effettivo) al sindacato era infatti ignota al pensiero giuridico-politico italiano, per non parlare della validità di eventuali pronunce interne alla organizzazione sindacale, tanto che il primo autorevole ingresso di una tale categoria concettuale nella cultura giuridica (e peraltro a proposito di un istituto tedesco) è dovuto ad uno dei grandi giusprivatisti italiani della seconda metà del Novecento, allievo proprio di Francesco Santoro Passarelli, cioè Pietro Rescigno (che nella Cisl fu negli anni Ottanta Presidente dell'IRSI, Istituto per le ricerche sullo Stato e sulle Istituzioni, e Direttore della rivista <<Quaderni del pluralismo>>) il quale – nell'ambito della sua opera sul pluralismo degli ordinamenti giuridici – tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta impose il tema de *La giustizia interna alle associazioni private* ⁶.

Del resto la fallita applicazione della cosiddetta legge <<erga omnes>> (cioè il quadro normativo previsto dai Decreti Vigorelli, scaturiti dalla legge delega 14 luglio 1959, n. 741, durante il Governo Segni 2), che alla fine degli anni Cinquanta avrebbe dovuto fornire una sanzione istituzionale (parlamentare) agli accordi collettivi i, introducendo il criterio della efficacia pubblica “erga omnes” dei contratti stipulati da organizzazioni private come i sindacati e solo per i propri iscritti. Benché prorogati con legge 1 ottobre 1960, n. 1027, i decreti non superarono il controllo di costituzionalità e finirono per confermare che la stessa contrattazione collettiva assumeva di per sè, con forza propria, finalmente valore di fonte giuridica dell'ordinamento al pari delle fonti legislative, istituendo uno spazio in cui l'organizzazione sindacale si disciplinava *de iure proprio*.

Lo Statuto originario della Cisl presenta appunto queste caratteristiche, come risulta anche dal *Preambolo* del 30 aprile 1950. Approvato nel novembre 1951 (ben un anno e mezzo dopo la costituzione della Confederazione, il 1 maggio 1950, e rompendo con la tradizione del sindacalismo europeo di matrice socialista, che faceva precedere alla fondazione del sindacato lo statuto, già pronto e dedotto da esperienze di marca più accentuatamente “politica”), rifletteva e specchiava l'articolazione associativa del “sindacato nuovo”, cosicché invariati rimasero negli anni i primi articoli *fondativi* del patto associativo. Di qui la fiducia - anche quando le relazioni sindacali ed industriali non godevano di alcun credito né presso il padronato né presso le stesse organizzazioni confederali più antiche della storia sindacale italiana - nel metodo

⁵ *Ibidem.*, pp. 83 ss. e *passim*. Decisivo per questo nuovo corso fu il Consiglio generale della CISL del giugno 1950.

⁶ P. RESCIGNO, *Persona e comunità*, Bologna, Il Mulino, 1966.

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

contrattuale e nella dimensione partecipativa, non di mera contrapposizione politico-sociale, della contrattazione.

2. Il principio di autonomia fonte della cultura sindacale della Cisl

La stessa convinzione portava la CISL ad assumere le posizioni più esposte ed avanzate nel dibattito sulla riforma del modello contrattuale e nella valorizzazione della negoziazione aziendale e del livello territoriale. Il tema della partecipazione assume nella concezione cislina il valore preminente del diretto coinvolgimento del lavoratore nelle scelte che lo riguardano, e per questo sollecitano - anche nel modello organizzativo - una piena responsabilità del livello territoriale più vicino ai bisogni del lavoratore e della sua famiglia.

L'insistenza sulla partecipazione dei lavoratori e sulla democrazia economica non costituisce solo la conferma della concretezza pragmatica della CISL, e della sua costante aderenza alla centralità della persona, al protagonismo del lavoratore nella tutela della sua dignità, ma la effettiva opzione per una società nella quale la democrazia si svesta dei suoi profili puramente formali per assumere quelli della democrazia sostanziale, che solo il riconoscimento del lavoro, della persona del lavoratore, dei bisogni espressi dalla sua comunità familiare, può garantire. Proprio questa dimensione assicura il conseguimento di una reale democrazia, che passa attraverso le formazioni nelle quali si esprime la vita del lavoratore: la sua famiglia, il suo lavoro, la sua associazione di tutela, la società solidale che egli riconosce nel sindacato aperto ai lavoratori di ogni campo. Dunque salario, diritti, dignità, libertà sociale sono gli elementi che compongono il quadro della democrazia, che non riconosce né un lavoratore isolato, individualisticamente identificato nel valore materiale che la sua prestazione può assumere nel ciclo produttivo, né una classe spersonalizzata (per la quale non vale l'assoluta irripetibilità della persona, ma solo l'identificazione massificante indotta dalla riduzione dell'uomo lavoratore e della donna lavoratrice all'unica dimensione del conflitto politico e sociale).

Si può dunque intendere come la CISL abbia conquistato la definizione - costantemente ripetuta da analisti e da critici - di *sindacato dell'autonomia*⁷ giacché l'obiettivo fondamentale dell'associazionismo sindacale così inteso è la tutela della persona del lavoratore e della condizione sociale della sua famiglia, senza subalternità verso alcuno, e nella piena libertà dell'organizzazione, priva di

⁷ Cfr. G. ACOCELLA, *Storia della Cisl*, Roma, Edizioni Lavoro (I ed. 1988), VI ed. aggiornata 2014.

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

condizionamenti verso obiettivi e finalità che non siano quelle sindacali, e di difesa degli interessi del lavoro. L'autonomia richiede appunto esercizio della ragione libera - illuminata dalla sincerità dei fini e dal sentimento di fraternità solidale che raccoglie insieme gli uomini e le donne del lavoro, quelli tra di loro che il lavoro non l'hanno più (per età, inabilità, per crisi occupazionali) o che non lo hanno ancora (giovani, precari, donne, aree deboli) - ma anche una cultura giuridica non "derivata" da mondi ed esperienze extrasindacali, e quindi non subalterna. Un sindacato *anomalo* perché modello di un sindacalismo *autonomo*.

Richiamò l'attenzione su questa *anomalia*, che caratterizzò la Cisl fin dalle origini, Tiziano Treu già mezzo secolo fa in un saggio fondamentale per comprendere sostanza ed implicazioni di quell'indirizzo innovativo ⁸. A comprendere ancor meglio la specificità della cultura giuridico-sindacale della Cisl rispetto agli orientamenti di un diritto del lavoro decisamente "politico" e influenzato da concezioni e dottrine "dominanti" nel panorama culturale italiano basterebbe il confronto con scritti di autorevoli giuristi di sinistra. Occorre a questo punto fare i conti con la cultura giuridica (in specie giuslavoristica) di orientamento diverso, come quella marxista, che vanta studiosi illustri di diritto sindacale.

Ad esempio Umberto Romagnoli nella interpretazione data della attuazione della Costituzione ⁹ critica di fatto proprio il "modello culturale" e la cultura giuridica di cui fu sostenitrice la Cisl, fautrice sin dalle origini della necessità di «formare un ordinamento intersindacale *iure proprio*, autonomo e sovrano, sulla base di principi distinti da quelli dell'ordinamento statale, ma condivisi», possibilità che invece viene valutata da Romagnoli come «primitivismo di un sistema giuridico-sindacale, dove si praticava il culto della *governance* consensuale gestita in una cornice di totale informalità». Che sia stata la Cisl (che pur Romagnoli non esita ad accomunare alla Cgil nell'intenzione di non aver mai «seriamente creduto nella possibilità» di formare un ordinamento *iure proprio*) protagonista di questo orientamento (risultato in seguito vincente) è confermato «dall'atteggiamento delle parti sociali che si servirono dell'ostracismo dell'eteronomia regolativa per giustificare anche la più intransigente opposizione all'intervento legislativo», scosso perpetuamente dal confronto tra ricorso alla legge o ricorso al contratto, nel quale la Cisl ha certamente privilegiato il secondo.

⁸ T. TREU, *La CISL degli anni '50 e le ideologie giuridiche dominanti*, in *Dottrine giuridiche e ideologie sindacali*, Bologna, 1973, pp. 267-396. Su di essa avevo richiamato l'attenzione quale anno più tardi rivisitando in chiave critica le origini della storia cislina in G. ACOCELLA, *La storia della Cisl. Spunti tematici per una rassegna delle interpretazioni. 1. L'«Americanismo»*, in «CISL Campania», 1978, n. 2, pp. 24-31, in specie sul saggio di Treu pp. 29-30.

⁹ Cfr. U. ROMAGNOLI, *E' ora di attuare la Costituzione sul sindacato*, in "Eguaglianza e libertà", 17.05.2011.

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

Il fatto che l'obiettivo costituzionale dell'eguaglianza fosse perseguito *autonomamente* attraverso l'azione sindacale appare dunque a Romagnoli una carenza (forse sottintendendo l'accusa di pansindacalismo), giacché l'unità d'azione «rendeva possibile l'eguaglianza nel mondo del lavoro, nel significato che - in piena sintonia col più elementare senso comune - la giurisprudenza riteneva coesistente al contratto nazionale presumendo che il consenso sociale di cui son portatori i sindacati firmatari sia l'indicatore meno controvertibile dell'adequatezza del trattamento pattuito all'idea di uguaglianza dignitosa accolta dalla Costituzione (art. 36)», cosicché «con buona pace del principio per cui i contratti tra privati si applicano soltanto agli stipulanti, i giudici erano del parere che il contratto nazionale si applicasse anche ai poveri cristi senza-tessera. Essi derogavano deliberatamente al principio del diritto comune perché sapevano che il contratto nazionale con una sfera di efficacia circoscritta ad un terzo o poco più degli interessati era in sofferenza come un animale azzoppato».

L'interessante analisi di Romagnoli in realtà - risultandola più coerente e ferma contestazione del modello giuridico-sindacale propugnato dalla Cisl - non può fare a meno di riconoscere il successo del modello ipotizzato dalla CISL (pur attribuendolo alla autonoma prassi giudiziaria in materia di contratti, trascurando la concezione cislina dell'associazione¹⁰ che ne costituisce il presupposto, divaricato rispetto alla concezione del sindacato di classe. Scrive peraltro Romagnoli (a proposito della «risorsa-Statuto»): «Non a caso gli elementi costitutivi dell'ordito statutario che attireranno la maggiore attenzione sono l'ostilità verso lo spontaneo, la cautela verso l'individuale ed un sostegno blandamente condizionato al collettivo affidabile, ossia organizzato e strutturato», cosicché «nella repubblica dei partiti lo Statuto ha arricchito più il patrimonio giuridico dei sindacati che quello dei cittadini nel luogo in cui lavorano», consentendo «al sindacato di sommare ai vantaggi che procura la libertà di cui godeva nella sua qualità di libero soggetto di autotutela in una sfera di diritto privato i privilegi che accompagnano la titolarità di una funzione di pubblico interesse». La conclusione è scontata nel riconoscere, anche ed in specie a proposito della "vicenda Fiat" due modelli sindacali contrapposti nell'attuale fase storica: «tra un sindacato che, alla medesima stregua di qualsiasi aggregato associativo operante con la cultura della *membership*, predilige la

¹⁰ Il principio *associativo* costituisce un carattere distintivo, storico e teorico, della proposta organizzativa della Cisl. Da esso discende una concezione dell'autoregolamentazione come forma del più ampio e fondativo principio dell'autonomia sindacale. Sullo Statuto che in virtù della autoregolamentazione definisce anche l'aspetto organizzativo interno cfr. A. CIAMPANI, *Lo Statuto del sindacato nuovo (1944-1951)*, Roma, Edizioni Lavoro, 1991, in specie si legga la *Presentazione* di G. MARONGIU; sui problemi interpretativi insorti con la legge 300 cfr. G. GRAZIANI, *Il nostro Statuto è il contratto. La Cisl e lo Statuto dei lavoratori (1963-1970)*, Roma Edizioni Lavoro, 2007.

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

logica del diritto comune dei privati, e perciò predica la superiorità della contrattazione collettiva sganciata dalla legge, ed un sindacato che non intende rinunciare alla figura del contratto collettivo con efficacia *paralegislativa*».

In una evidente cornice giuspositivistica («Anche se fosse vero che le Costituzioni possono subire senza conseguenze interventi di ortopedia giuridica») Romagnoli invoca l'attuazione della Costituzione per ribadire in realtà una concezione monistica e monopolista da parte dello Stato della produzione di norme, senza tener conto della irriducibilità del diritto alla pura legislazione di emanazione statale, e peraltro negando così la vitalità delle forze che costituiscono il tessuto della società democratica e la pluralità degli ordinamenti che ne deriva.

Queste basi possono consentire – di fronte alle rigidità di quegli orientamenti che ritengono il solo livello del contratto nazionale capace di tutelare il lavoro – di far avanzare il dibattito sulla riforma del modello contrattuale per la valorizzazione della negoziazione aziendale. Si può quindi comprendere come gli Statuti di un sindacato nato dalla tradizione socialista o marxista e quelli nati da una concezione fondata sull'autonomia possano differire profondamente ¹¹. Non a caso - non subendo influenze dalla *proiezione* politico-partitica – lo Statuto della Cisl ha subito soltanto variazioni, aggiornamenti e modifiche relative all'assetto organizzativo, e non riferite ai principi fondativi (in specie art. 1 e art. 2), con una scelta destinata a pesare fortemente sulla configurazione strategica e non solo organizzativa della Cisl ¹².

¹¹ Per una lettura delle concezioni riguardanti il ruolo assegnato al sindacato nelle teorie politiche dell'età contemporanea, mi permetto di rinviare ad uno studio risalente al 1976, che si poneva come un primo tentativo di rileggere le filosofie sindacali nel pensiero otto-novecentesco: G. Acocella, *Teorie dello Stato e <<Questione sindacale>>*. *Appunti per una storia delle idee politiche*, Regione Campania, 1976.

Su questo lavoro e sulla possibilità di individuare il ruolo del sindacato rispetto allo Stato, cfr. quanto acutamente scrive Giuseppe Cacciatore nella nota *Su una lettura storica della questione sindacale*, in «Il Pensiero politico», XI, 1978, n. 3, (pp. 406-410): <<un "agente politico" che incide sull'apparato statale e fa del problema delle riforme sociali e di struttura non il proprio obiettivo (ché cesserebbe questo ruolo una volta definito l'obiettivo) ma come "il campo di impegno e di lotta in cui inevitabilmente va ad iscriversi l'azione del movimento sindacale">> (p. 410).

¹² Una posizione molto "rappresentativa" del rifiuto del giuspositivismo maturato nell'esperienza cislina aveva espresso nel 2002, fino a sposare la tesi "spinta" di un "liberalismo sindacale" orientato ad affermare il pluralismo culturale delle fonti dell'ordinamento giuridico, Pietro Merli Brandini ¹², convinto assertore della modernità della contrattazione collettiva anche nei confronti della fonte normativa.

Cfr. P. MERLI BRANDINI, *Diritto e rovescio. La sfida per il governo, industria, e sindacato*, Roma, Edizioni Lavoro, 2002. Nell'esaltare il contributo di Federico Mancini e Gino Giugni, l'Autore ricordava in materia di diritto del lavoro che, dopo la caduta del regime, si era determinata una svolta grazie alla lezione di grandi maestri, giacché <<con il ritorno alla libertà, molti giuristi del lavoro riaffermano il valore del libero associazionismo, in un clima nel quale persisteva l'idea che l'associazionismo meritasse un'attenzione speciale. Valga per tutti il richiamo a Santoro Passarelli e a quanti, con lui, condivisero il valore del pluralismo, essenza di una libera società>> (p. 34).

Dello stesso autore si veda quanto scrive, qualche anno più tardi allorché cerca di ricondurre l'istituzionalismo giuridico di Santi Romano alla continuità con il filone degli istituzionalisti americani. Cfr. P. MERLI BRANDINI, *Dove va l'Italia. Libertà socioeconomiche e istituzioni per lo sviluppo*, Roma, Quaderni di Edizioni Lavoro, 2008, in specie il Cap. I, *L'istituzionalismo e la sua evoluzione*, pp. 13 ss. Cfr. G. ACOCELLA, *Appunti per una storia dell'idea di legalità. Profili storici di teoria generale del diritto*, Roma, Apes, 2015.

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

3. *Gli indirizzi formativi ed il Centro Studi*

Il Centro studi fiorentino (prima a Via Modena, poi nella sede di via della Piazzola, cioè a Fiesole) fu la sede primaria della formazione di un pensiero sindacale che – sulla base dell’esigenza di fornire una cultura organizzativa, e conseguentemente strategica, al *sindacato nuovo*¹³, che non poteva certo assumere come propria né l’ispirazione cattolica (che pur era massicciamente presente nelle motivazioni e negli atteggiamenti di una parte prevalente dei suoi aderenti, spesso pervenuti alla militanza sindacale da esperienze sociali determinate dall’influenza del dossettismo o del lapirismo, o dalle sollecitazioni di provenienza maritainiana e mounieriana)¹⁴, né desumere tantomeno dall’esterno (cioè dalla politica) indirizzi e strumenti, dal momento che proprio la ispirazione politico-ideologica veniva rimproverata alle esperienze sindacali da cui si era separata la LCGIL nel 1948 prima di divenire CISL il 1 maggio 1950 - non rinunciava a rivendicare l’autonomia (anche di pensiero, e dunque non una mera indipendenza d’azione) come principio essenziale della sua ragion d’essere. Questa profonda convinzione è stata la sorgente di un colossale impegno di tanti sindacalisti della Cisl, e ne ha fecondato l’originalità e l’*autonoma* ricerca di un modello sindacale innovativo nella proposta associativa e nella strategia rappresentativa e contrattuale.

Proprio la ispirazione politico-ideologica veniva rimproverata alle altre esperienze sindacali da cui si era separata la LCGIL prima di divenire CISL, la quale poteva invece così porre le basi dei riferimenti per una nuova, come emerge dal ricordo affidato da Vincenzo Saba in occasione del 60° anniversario del Centro Studi (Saba ricorda anche i contatti con l’ambiente e la vicina presenza di don Lorenzo Milani¹⁵). La CISL anche nella pratica formativa non rinunciava a rivendicare l’autonomia (anche di pensiero, e dunque non una mera indipendenza d’azione) come principio essenziale della sua proposta associativa e della sua strategia di rappresentanza e di azione contrattuale. La rilevanza attribuita alla formazione dei dirigenti e dei quadri sindacali non era né occasionale né marginale, bensì centrale nella concezione di un *sindacato nuovo*.

¹³ Cfr. G. ACOCELLA, *Storia della Cisl*, Roma, Edizioni Lavoro, I edizione 1988, VI ed. riveduta ed aggiornata, 2014.

¹⁴ Cfr. G. ACOCELLA, *Il personalismo nella cultura sindacale della Cisl. Sulle tracce delle influenze di Maritain e Mounier*, Atti del Convegno a Firenze del 10 dicembre 2020

¹⁵ Cfr. ora F. LAURIA, *Quel filo teso tra Fiesole e Barbiana. Don Milani e il mondo del lavoro*, Edizioni Lavoro, Roma, 2019.

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

Era peraltro in gioco, in quella fase storica delicata, un profondo rinnovamento della cultura giuridica italiana in materia di lavoro. Di qui l'attenzione della CISL al tema, mai scontato, della *confederalità*, che fu dapprima solo un modello organizzativo quando, in specie al Sud, l'istituzione e la crescita del sindacato erano affidate all'iniziativa della struttura orizzontale (spesso affidata a dirigenti formati nei corsi lunghi a Firenze e di provenienza settentrionale) che precedeva l'organizzazione per categorie, che accreditava il sindacato generale nella CISL piuttosto come la conferma consequenziale del vincolo che nell'*esperienza associativa* lega infine tutti i lavoratori, a qualsiasi categoria appartenano.

La stessa convinzione portava così la CISL a instaurare moderne relazioni sindacali con le controparti. Questa profonda convinzione generata e rafforzata nell'azione formativa stata la sorgente di un colossale impegno di tanti sindacalisti della Cisl, e ne ha fecondato l'originalità e l'*autonoma* ricerca di un modello sindacale innovativo. La ragione – sostituita alla contrapposizione ideologica – privilegia la *persona*, il rispetto per gli uomini in carne ed ossa, carichi delle loro debolezze e delle loro paure, che solo un destino comune può riuscire ad esorcizzare, rendendo gli umani protagonisti della propria liberazione.

Nel panorama giuslavoristico italiano del secondo dopoguerra – segnato dal nuovo quadro costituzionale e dal superamento dell'ordinamento corporativistico che il regime aveva tentato di instaurare – la Cisl portò sin dagli anni Cinquanta (in coerenza con la riaffermata autonomia disciplinare del diritto del lavoro affermatasi in virtù del nuovo assetto giuridico-politico) la novità che le derivava anche dalle attività di studio e di formazione stimulate dal contatto diretto con l'esperienza statunitense – "importata" da Federico Mancini (che proprio a metà degli anni Cinquanta insegnava alla John Hopkins University) e Gino Giugni – del sistema delle relazioni sindacali. Si può affermare che l'incidenza operata sull'evoluzione italiana del diritto del lavoro va inquadrata nella scelta di riconoscere priorità all'analisi delle relazioni industriali anche rispetto allo studio *puro* degli istituti giuslavoristici. Questa impostazione portò a contatto con il mondo degli studi la cultura sindacale in via di elaborazione nei primissimi anni Cinquanta nella CISL, testimoniata dall'attenzione, che trovò proprio la sua sede ideale di elaborazione nella formazione, sviluppata nel Centro studi di Firenze, verso la Scuola del Wisconsin e in specie verso l'opera di Selig Perlman (ricordato da Treu nel lavoro prima citato insieme all'istituzionalista Commons)¹⁶. Le novità introdotte nella pratica sindacale da un lato, nella elaborazione di un nuovo diritto del lavoro dall'altro, costituirono i passaggi di una evoluzione

¹⁶ L'opera di Selig Perlman ha costituito una fonte importante di costruzione della cultura giuridico-sociale fin dai primi anni della vita della Cisl e della Scuola di Firenze. *Per una teoria dell'azione sindacale*, Roma, Edizioni Lavoro, 1980 (l'ultima edizione). Sulla rilevanza del pensiero di Commons rinvio al saggio di F. Lombardi, *J.R. Commons e il metodo della descrizione delle politiche del diritto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, a cura di G. Tarello, Bologna, Il Mulino, 1971, pp. 509-553.

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

significativa del superamento dell'ordinamento corporativo ed insieme delle impostazioni "ideologiche" della condotta sindacale.

Il contributo - grazie al clima culturale favorito nella Cisl dall'opera di Mario Romani ¹⁷ e di Benedetto De Cesaris per la valorizzazione della libertà negoziale *come fonte dell'ordinamento giuridico* - fornito dalla Cisl determinò l'indirizzo di una attività formativa, svolta al Centro studi sin dalla metà degli anni Cinquanta (corso lungo, corso per esperti, ecc.), che così poté mettere a disposizione delle presenze CISL, nei più avanzati settori produttivi, tecniche e metodi di contrattazione che favorirono un nuovo protagonismo della Cisl negli ambienti di lavoro ¹⁸. La contrattazione aziendale costituì la novità che condizionava la stessa produzione di norme applicabili all'organizzazione e al rapporto del lavoro, come aveva dimostrato il dibattito seguito ai tentativi di dar seguito all'art. 39 della Costituzione attraverso una legislazione prescrittiva. La CISL optava così per una concezione che prevedesse che il sistema di relazioni industriali, autonomo da ogni forma di legittimazione o costrizione di parte pubblica, costituisse esso stesso una categoria autonoma dell'ordinamento.

Ma queste belle teorie sarebbero restate materia morta se non fossero diventate la storia di una presenza diffusa nei territori e nei luoghi di lavoro. Questo "innesco" per una esplosione virtuosa e pervasiva fu, come si è detto, il Centro studi di Firenze, dove il nuovo diritto del lavoro, la nuova concezione economica, la nuova storia organizzativa dovevano personificarsi e diventare storia concreta e quotidiana, riconoscibile nei militanti che avrebbero incarnato il modo d'essere CISL. Di qui la fiducia - anche quando le relazioni sindacali ed industriali non godevano di alcun credito né presso il padronato né presso le stesse organizzazioni confederali più antiche della storia sindacale italiana, ed anzi di sovente il padronato mostrava di non credere affatto al modello di nuove relazioni industriali - nel metodo contrattuale e nella dimensione *partecipativa*, non di mera contrapposizione politico-sociale, della *contrattazione*. La pratica della contrattazione influenzò le scelte formative e la formazione sindacale forniva ai militanti e ai delegati gli elementi di conoscenza e conseguentemente di attuazione dell'azione contrattuale nelle proprie realtà.

La libertà associativa e negoziale, del resto, restava la condizione per il riconoscimento sostanziale dello stesso associazionismo sindacale nell'ordinamento costituzionale che accoglieva pienamente le formazioni "intermedie", e trovava ulteriore conferma non solo nella disattivazione di fatto

¹⁷ Cfr. M. ROMANI, *Il Risorgimento sindacale in Italia. Scritti e discorsi 1951-1975*, a cura di S. Zaninelli, Milano, Franco Angeli, 1988.

¹⁸ Cfr. da ultimo F. LAURIA, *Da Reggio Emilia al Centro studi di Firenze fino al laboratorio sindacale milanese*, in ID., *Sapere Libertà Mondo. La strada di Pippo Morelli*, Roma, Edizioni Lavoro, pp. 37 e ss.

LA CULTURA GIUSPOLITICA DELLA CISL E GLI INDIRIZZI FORMATIVI DEL CENTRO STUDI

della legge "erga omnes", ma nello stesso riconoscimento giurisprudenziale della capacità di rappresentanza in giudizio riconosciuta agli organismi sindacali. In questa prospettiva è possibile comprendere quanto grande – dopo l'*Autunno caldo* del 1969 – fosse la novità apportata dallo *Statuto dei lavoratori* del 1970 e della concreta *rezezione legislativa* della centralità riconosciuta della contrattazione collettiva come *fonte del diritto*, che lasciava al sistema delle relazioni industriali una libertà mai prima ammessa dall'ordinamento giuridico dell'età repubblicana ¹⁹, in un processo che giunge fino alla *strategia della concertazione*, che caratterizzò gli anni del sindacato soggetto primario nel sistema politico-sociale italiano.

¹⁹ Sul tema cfr. G. ACOCELLA, *Intervento in La società, lo Stato, la politica*, Seminario di studi (Napoli, 22/23.05.1998), Roma, Edizioni Lavoro, 1999, pp. 99-104.